


Modulo n° \_\_\_\_\_ del Centro di raccolta di \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

<p style="font-size: 1.2em; margin: 0;"><b>Proposta di legge di iniziativa popolare</b></p>	<p>Spazio riservato all'apposizione del bollo dell'ufficio, della data e della firma (leggibile) da parte del segretario comunale o del cancelliere capo dirigente la cancelleria (di Pretura o di Tribunale o preferibilmente di Corte d'Appello). Art. 7 legge 25 maggio 1970 n. 352 e successive modifiche e integrazioni.</p>	<p>VIDIMAZIONE</p> <p>San Giov. in Persiceto, li <u>31/7/2017</u></p>	
	<p>FIRMA E TIMBRO CON QUALIFICA E NOME DEL FUNZIONARIO</p> <p>IL VICE SEGRETARIO COMUNALE</p> <p><i>Doct. Andrea Bellotti</i></p>	<p>_____</p>	

Iniziativa annunciata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21/03/2017.

I sottoscritti cittadini italiani elettori, ai sensi dell'art. 71 comma secondo della Costituzione italiana e della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni, presentano il seguente disegno di legge di iniziativa popolare.

**Modifica all'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di abolizione integrale del limite di età per la partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni**

Relazione (illustrativa delle finalità e i contenuti della proposta di legge)

ONOREVOLI DEPUTATI! – Le finalità generali della presente proposta di legge di iniziativa popolare si fondano sulla necessità imminente di apportare modifiche all'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «*Misure urgenti per l'innalzamento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*», il cui comma 6, recita «*La partecipazione ai concorsi pubblici indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione*», allineandoci, tra l'altro, ad altri Paesi occidentali quali la Francia, la Germania, la Spagna, il Regno Unito e gli Stati Uniti. Nel nostro Paese, come in altri Paesi Europei, sono state già modificate molte norme, con le quali si è provveduto ad abolire i limiti di età per la partecipazione ai concorsi indetti per quanto concerne la Pubblica Amministrazione; ciononostante, l'ultimo inciso del comma 6 sopra enunciato, purtroppo legittima una serie di limiti anagrafici come discriminante per la partecipazione ad una larga fetta di settori di concorsi pubblici, fra cui quelli delle Forze armate e del comparto sicurezza.

Questo si palesa come una vera e propria barriera, meglio definita discriminazione di natura costituzionale, che pregiudica di fatto l'accesso alla carriera militare e delle Forze di Polizia a tutti coloro che, pur intenzionati a servire la Patria vantano un'età superiore ai limiti ora fissati a 22 anni non compiuti per Ufficiale del ruolo normale dell'Accademia, 25 anni non compiuti per il ruolo di VFP1, 26 anni non compiuti per Allievo Carabinieri e Finanziere ed Allievo Maresciallo, 30 anni non compiuti per Allievi Agenti, 32 anni non compiuti per il ruolo di Vice Ispettori, Commissari e Tenenti TLA: la convinzione che si reputa è che un'età matura non pregiudichi la funzionalità dello strumento militare, specie se si tratta di persone dotate di titoli accademici (laurea, master, specializzazioni) e di capacità fisiche tali da renderli individui adatti al ruolo. Già di per sé le prove di efficienza fisica e le visite mediche rappresenterebbero un normale sbarramento per accedere ai vari gradi e qualifiche. Tuttavia, il confronto con la legislazione di altri Paesi, poi, evidenzia come il nostro Paese abbia posto dei limiti di età oggettivamente bassi per l'accesso volontario nell'Esercito (25 anni); mentre, altre Nazioni già adottano un limite di età più alto per l'Esercito, come la Francia, dove il limite è fissato a 40 anni di età, gli Stati Uniti D'America con il limite di 41 anni.

Per le Forze di Polizia i limiti di età previsti in molti altri Paesi sono, invece, i seguenti: nel Regno Unito il limite è di 57 anni; in Svezia e Canada non è previsto alcun limite; in Francia il limite è di 35 anni aumentabile fino a 45 anni; negli Stati Uniti D'America basta aver raggiunto 21 anni di età.

Nell'attuale stato di crisi economica ed occupazionale italiana, che ha determinato un profondo mutamento del mondo del lavoro spostando altresì il traguardo del pensionamento ben oltre il limite dei 67 anni, il limite di età previsto per la partecipazione ai concorsi pubblici è percepito tanto più illogico se si osserva che la legislazione Europea ha rafforzato in maniera significativa il contrasto a forme di discriminazione, compresa quella anagrafica, con la direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, e in particolare con la sentenza del 13 novembre 2014 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella causa C-416/13, i giudici di Lussemburgo hanno riconosciuto le ragioni di un cittadino spagnolo che aveva inoltrato ricorso contro un bando che stabiliva a 30 anni il limite anagrafico di partecipazione ad un concorso per agente di polizia locale, dichiarando discriminatorio detto limite.

Con la presente proposta di legge popolare, che si compone di due soli articoli, si intende adeguare, in tempi rapidi, il quadro normativo che regola l'accesso per limiti anagrafici ai concorsi nella Pubblica Amministrazione (specie per quanto concerne le Forze armate e di polizia) all'evoluzione culturale, sociale ed anagrafica della comunità prevedendo l'abolizione di detti limiti di età per la partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni e per il reclutamento nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia (ivi inclusi Vigili del Fuoco e Polizie locali), al fine di dare la possibilità ai cittadini più maturi che per diversi motivi (studio, inidoneità fisiche temporanee; molti dei quali discriminati per lunghi anni dal limite di altezza abolito solo in tempi recentissimi con la Legge 12 gennaio 2015, n. 2) non hanno potuto partecipare ai concorsi prima dei limiti anagrafici oggi previsti, di intraprendere le carriere iniziali delle Forze Armate e di polizia e di sfruttare al meglio le potenzialità sinora conseguite da ciascun candidato.

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo 1

(Modifica all'articolo 3, comma 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127)

1. Al comma 6, dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole «*salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione*», sono soppresse.

Articolo 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.